

Il rispetto dei tempi di lavoro tra sicurezza dei trasporti e tutela del lavoratore



interpretazione delle norme determinati le modalità di calcolo
per i conducenti devono alternare dei tempi di riposo.

Decreto del Foro di Firenze

22 ottobre 2024, n. 27324

Questo quanto affermato dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27324, pubblicata il 22 ottobre 2024.

Il Giudice di Pace, investito dell'opposizione avverso un verbale di accertamento della violazione dell'art. 7 Reg. CE n. 561/2006 e dell'art. 174 c. 4 del C.d.S., contestato, a seguito di ispezione amministrativa, dalla Direzione Territoriale del Lavoro, per non avere l'autista effettuato i **periodi di pausa dalla guida prescritti**, rigettava il ricorso.

Anche il Tribunale, in funzione di Giudice d'appello, rigettava la domanda.

Contro tale sentenza, è stato proposto ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi, lamentando: violazione e falsa applicazione degli artt. 12 C.d.S. e 57 c.p.p. oltre che dell'art. 174 c. 4 C.d.S. e degli artt. 4 lett. j) e 7 Reg. 561/2006, nonché dell'art. 15, par. 2, Reg. n. 3821/85.

La Suprema Corte, ritenuti tutti i motivi infondati, ha rigettato il ricorso.

Facendo leva su quanto espressamente previsto dall'art. 174 c. 2 C.d.S., la Sezione ribadisce che, come da costante giurisprudenza, al Ministero del Lavoro è riconosciuta **potestà non solo di controllo ma anche sanzionatoria** per le violazioni

Cass. civ., sez. II, ord., 22 ottobre 2024, n. 27324